

N. V.G. 8149/2022



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

*Prima Sezione Civile*

Volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Antonella Guerra	Presidente
Dott. Silvia Rizzuto	Giudice
Dott. Claudia Dal Martello	Giudice rel. ed est.

nel procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio promosso da

**TULLIA**, con l'Avv. L. A.;

*ricorrente*

contro

**PARIDE**, con l'Avv. L. B. M. e l'Avv. D. B. M.,

*resistente*

sentito il relatore;

visto il parere del P.M.;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui



## Accoglimento n. cronol. 3331/2023 del RG n.

alla sentenza del Tribunale di Verona n. 2218/2017, come modificata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 68/2019, in particolare chiedendo la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio adottivo CORNELIO (nato a Kherson in data 11.11.1997) e del provvedimento di assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) al resistente, allegando:

- di avere lasciato il lavoro di insegnante e di essere pensionata dall'agosto 2021;
- di dovere sostenere importanti spese odontoiatriche e per la dieta da seguire in quanto intollerante al lattosio;
- che il figlio, con cui pure non ha contatti da anni, ha completato gli studi ed è operaio specializzato, tanto da avere lavorato per alcuni periodi e da essere (o da dover essere) indipendente sul piano economico;
- che il resistente/convenuto ha migliorato la propria condizione economica, tanto da disporre di importanti liquidità ed investimenti;

rilevato che, costituitosi in giudizio, il resistente/convenuto ha meglio precisato la condizione e le difficoltà anche personali del figlio CORNELIO, adottato a cinque anni di età, precisando:

- che di fatto CORNELIO non ha relazioni con la madre da quando aveva 16 anni a seguito di un litigio con aggressione verso la madre;
- che a seguito di detto episodio la madre ha denunciato il figlio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, e, come da relazione dei servizi sociali del 18 maggio 2015 (doc. 3 convenuto), ha interrotto i rapporti col figlio;
- che CORNELIO presenta difficoltà sul piano psicologico/personale ed ha subito altri procedimenti penali e da essere stato anche tratto in arresto;
- che CORNELIO presenta una disabilità intellettiva, come desumibile dalla

pagina2 di 6

relazione tecnica elaborata nel corso di uno dei procedimenti penali a suo carico, depositata nel presente procedimento, in cui si dà atto di un QI deficitario, disabilità intellettiva e di un deficit delle capacità generali;

che CORNELIO è stato affidato alle cure del padre, presso cui risiede, come già stabilito in sede di separazione consensuale del marzo 2009 e come poi ribadito in sede divorzile, mentre la madre si è sempre disinteressata al figlio;

che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, egli, una volta adottato CORNELIO, ha smesso l'attività - parallela a quella di segretario comunale - di professore e pubblicista; che le spese accessorie, incluse le spese legali per i procedimenti a carico del figlio, sono da sempre interamente a carico del padre;

che la sua condizione reddituale/patrimoniale è nel frattempo peggiorata in ragione del pensionamento, avvenuto nel novembre 2022, con la percezione di 3.850 euro mensili (che, inclusa la tredicesima, comportano un reddito mensile di euro 4.171,00 circa), inferiore di oltre 400,00 euro rispetto al reddito percepito all'epoca del divorzio, allorché all'odierna ricorrente, in sede di appello, fu riconosciuto l'assegno divorzile - negato in primo grado - per l'importo di euro 560,00 mensili;

sostiene il pagamento di euro 1.500,00 mensili, per il mutuo chirografario contratto per l'imminente necessità di acquistare casa per sé e per il figlio;

nega che la ricorrente si sia dedita alla famiglia ed al figlio durante la vita matrimoniale, giacché i due/tre anni di insegnamento part time svolti sono stati funzionali alla frequentazione di un corso di specializzazione;

la ricorrente è comunque comproprietaria al 50% dell'abitazione familiare, di cui a breve potrà disporre anche sul piano reddituale/patrimoniale, oltre che

pagina3 di 6



comproprietaria di un immobile con la sorella, che da anni non pone a reddito o non aliena;

- l'imminente revoca del contributo al mantenimento per il figlio CORNELIO costituirà per lei comunque un miglioramento;

dato atto, come anticipato, che il convenuto/resistente non si oppone alla revoca del contributo al mantenimento per il figlio CORNELIO, né alla revoca dell'assegnazione familiare, e che, alla luce del nuovo assetto complessivo, chiede l'elisione o quanto meno la riduzione dell'assegno divorzile;

osservato che, quanto alle contestazioni inerenti alle maggiori risorse a disposizione del resistente rispetto a quanto risultante e dichiarato già in sede di divorzio - maggiori risorse negate dal convenuto/resistente che ne allega la reale ed effettiva spettanza alla sorella, quali proventi della vendita dell'immobile lasciato alla stessa *mortis causa* dal padre (si veda la dichiarazione scritta resa dalla sorella e la documentazione testamentaria e bancaria) - appare dirimente che si tratti di beni legati a successioni ereditarie (del padre e dello zio del resistente), di cui, peraltro, si fa menzione sia nella sentenza di divorzio del Tribunale di Verona, sia in quella della Corte di Appello, in quanto tali estranei alla componente propriamente perequativa/compensativa dell'assegno divorzile;

ritenuto, pertanto, che non sia necessario disporre ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, visto che la componente "assistenziale" dell'assegno divorzile è stata già determinata in sede divorzile;

osservato che:

- la ricorrente ha sostanzialmente mantenuto la propria situazione reddituale, posto che, malgrado il sopravvenuto pensionamento, ha introiti pensionistici sostanzialmente analoghi a quanto percepito a titolo di retribuzione;



## Accoglimento n. cronol. 3331/2023 del RG n.

- la ricorrente non ha sostenuto alcun mantenimento diretto del figlio, data l'interruzione dei rapporti risalente a molti anni orsono;
- la ricorrente, che non ha mai sostenuto le spese accessorie per il figlio - da ritenersi significative, vista la condizione del giovane, si vedrà avvantaggiata dall'elisione del contributo al suo mantenimento con decorrenza dal deposito del ricorso;
- con l'elisione del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare, ella potrà liberamente disporre della propria quota (peraltro in corso di causa la ricorrente non ha accettato la proposta del resistente di vendergli la propria percentuale al prezzo di stima indicato dal suo stesso tecnico di fiducia), percependo una liquidità importante, che potrebbe anche consentirle di estinguere o ridurre la rata del mutuo di 560,00 euro che corrisponde per la propria abitazione (estinzione prevista per il dicembre 2029);

ritenuto, quindi, che per mantenere l'assetto e l'equilibrio delineati dalla sentenza della Corte di Appello quanto a determinazione dell'assegno divorzile, e preso atto comunque del permanere in capo al resistente, nel suo complesso, di una capacità reddituale/patrimoniale maggiore rispetto alla ricorrente, non sia accoglibile l'istanza di elisione dell'assegno, ma che esso sia riducibile e determinabile nell'importo di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, a far data dal deposito del provvedimento; considerato, quanto alle spese di lite, che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza;

**P. Q. M.**

a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 2218/2017, come modificata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia  
pagina5 di 6



## Accoglimento n. cronol. 3331/2023 del RG n.

n. 68/2019, che per il resto conferma:

- revoca il contributo al mantenimento del figlio CORNELIO a carico della ricorrente a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
- revoca l'assegnazione dell'abitazione familiare al resistente/convenuto, con conseguente cancellazione della relativa trascrizione;
- riduce l'assegno divorzile previsto a carico del resistente/convenuto ed in favore della ricorrente e lo ridetermina in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dal deposito del presente provvedimento;
- compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023.

La giudice est. La Presidente

*Dr. Claudia Dal Martello Dr. Antonella Guerra*